



COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1124

Del 24/12/2019

DIRIGENZA AREA 4

Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici

Proposta n. 291 del 23 dicembre 2019

OGGETTO: Accordo Quadro ex art. 54 DLgs. 50/16 per la “Rigenerazione del patrimonio verde comunale-Annualità 2019-2020”. Approvazione perizia. Determina a contrarre di cui al combinato disposto art. 192 c. 1 D.Lgs. 267/00 ed art. 32 c. 2 D.Lgs. 50/16 per l'affidamento dei lavori previo confronto concorrenziale tramite Trattative dirette su Mepa. Approvazione avviso manifestazione d'interesse. Definizione staff ai fini corresponsione incentivo art. 113 DLgs.50/16. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il verde pubblico comunale viene gestito direttamente dal Comune - U.O. Patrimonio - Verde tramite l'ausilio di maestranze comunali e l'esternalizzazione di alcuni servizi al fine di poter garantire una continuità del decoro delle aree verdi pubbliche;
- dall'anno 2016, ultimato il censimento delle alberature comunali, si provvede anche al loro monitoraggio mediante ditte esterne specializzate che a seconda delle casistiche riscontrate utilizzano i vari metodi di indagine (VTA – Resistograph – Prove di trazione etc);
- la massiva diffusione del parassita “*Rhynchophorus ferrugineus*” (meglio noto come “punteruolo rosso”), nonostante le azioni di contrasto messe in campo in questi ultimi anni (metodo Sospalm), ha reso necessario l'abbattimento di numerosi esemplari di palme canariensis presenti sul territorio comunale, prevalentemente quelle ad alto fusto (superiori a mt 9/10);
- la diffusione della “*Paysandisia archon*”, che a partire dal mese di settembre di quest'anno ha colpito le “*Chamaerops humilis*” ubicate a Finalborgo, ha reso necessari interventi di abbattimento e/o eliminazione tramite le maestranze comunali dei fusti colpiti;

VISTO che, stante lo scenario rappresentato, si pone sempre con più forza ed urgenza, la necessità di procedere ad una rigenerazione del patrimonio verde da attuare progressivamente non solo per compensare gli abbattimenti eseguiti (o di imminente esecuzione) ma soprattutto tesa ad avviare un percorso di riqualificazione del paesaggio urbano e diversificazione delle spese vegetali;

PRESO ATTO che stante la ridotta disponibilità di personale addetto al verde pubblico non è possibile attuare tale programma di riqualificazione (esteso non solo alle alberature ma anche alle aree di contorno) con efficacia e con tempestività e, pertanto, si è dell'avviso di affidare i suddetti interventi all'esterno;

PRESO ATTO che l'entità e la localizzazione delle attività oggetto dell'appalto di rigenerazione, non possono essere tutte definite con esattezza a priori in modo puntuale, in quanto anche dettate da situazioni contingenti che si presenteranno in fase di esercizio;

CONSIDERATO che, per quanto sopra espresso, la formula dell'accordo quadro concluso con un solo operatore ai sensi dell'Art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 è quella più rispondente alla fattispecie configurata anche in considerazione dello scenario normativo preesistente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 il quale, come anche chiarito da pronunciamenti sull'argomento da parte dell'ex AVCP (Deliberazione n. 40 del 20.02.2007) e dal Consiglio di Stato (Sezione consultiva per gli atti normativi, Parere 17 settembre 2007, n. 3262), assimilava la formula del cosiddetto "contratto aperto" (disciplinato dall'ex art. 154 del DPR 554/1999 e, successivamente, non riproposto letteralmente dal D.P.R. 207/2010) all'accordo quadro di cui all'art. 59 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, i cui contenuti sono stati ripresi appunto dall'art. 54 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 66/18 del 25/01/2019 con la quale è stato aggiudicato alla ditta E.S.E. S.r.l., corrente in Calizzano, l'Accordo Quadro ex art. 54 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la rigenerazione del patrimonio verde comunale - Annualità 2018-2019 avendo la stessa praticato un ribasso del 30,1639%;

PRESO ATTO che il suddetto appalto si è concluso e che con determinazione dirigenziale n. 797/212 del 25/09/2019 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione;

VISTO che si vuole dare continuità ad un programma di rigenerazione già avviato riproponendone uno analogo per l'annualità 2019/2020;

RILEVATO che:

- l'elenco annuale dei lavori pubblici previsti per il 2019 include in particolare anche la rigenerazione del patrimonio verde comunale per l'annualità 2019-2020 per un importo complessivo pari a € 120.000,00;
- come indicato nelle schede allegate al suddetto elenco annuale delle opere pubbliche, è stato designata la Dott.ssa Sara Maglio, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) inerente i lavori di "Rigenerazione del patrimonio verde comunale" con le funzioni e compiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- l'importo complessivo per la realizzazione dei lavori – pari ad € 120.000,00 – trova copertura alla codifica 09.02-2.02.02.02.006 Capitolo 42700 del bilancio di previsione 2019-2021 (spesa finanziata con proventi oo.uu –Acc. 5/2019);

VISTA la perizia allo scopo redatta dalla Dott.ssa Sara Maglio, in qualità di tecnico del Servizio Patrimonio - Verde, relativa all' "Accordo quadro di cui art. 54 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per la rigenerazione del patrimonio verde comunale – annualità 2019-2020" costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa
- Schema di contratto – Capitolato speciale d'appalto
- Elenco prezzi
- Computo metrico degli oneri di sicurezza

ed avente il seguente quadro economico:

Importo lavori	€	91.500,00
Oneri di sicurezza	€	<u>5.000,00</u>
Importo lavori inclusi O.S.	€	96.500,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA 22%	€	21.230,00
Spese tecniche (Art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/16)	€	1.544,00
Spese tecniche (Art. 113 c. 4 D. Lgs. 50/16)	€	386,00
Contributo ANAC	€	30,00
Imprevisti (Art. 42 c. 3b DPR 207/10)	€	310,00
<i>Totale somme a disposizione</i>	€	<u>23.500,00</u>
Importo complessivo	€	120.000,00

VISTO che la tipologia degli interventi previsti, così come espressamente indicato all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), è quella di seguito indicata:

- Abbattimento alberature su strade, marciapiedi e giardini finalizzati a nuove piantumazioni;
- Abbattimento di palme morte o compromesse, sia dal punto di vista vegetativo che di stabilità, per la presenza del "Rhynchophorus ferrugineus" ("punteruolo rosso") e/o altre infestazioni tipo "Paysandisia archon" etc, finalizzato a nuove piantumazioni;
- Interventi di fresatura di ceppaie poste in formelle e marciapiedi stradali e in parchi e giardini;
- Estirpazione o frantumazione di ceppaie poste in formelle e marciapiedi stradali e in parchi e giardini;
- Fornitura e messa a dimora di arbusti, alberature e palme in aree verdi, aiuole stradali, parchi, giardini pubblici;
- Manutenzione post trapianto e totale garanzia di attecchimento - per un anno per arbusti, alberi, palme, rampicanti e specie erbacee
- Fornitura e messa dimora di arbusti, cespugli, specie arbustive tappezzanti, specie erbacee, piante rampicanti, siepi;
- Formazione e rigenerazione tappeti erbosi;
- Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito;
- Fornitura e posa in opera di ammendanti: compostati, miscela di materiali vulcanici, sabbia di fiume silicea;
- Fornitura e posa in opera di terra di coltivo, terricciati;
- Esecuzione di nuovi impianti di irrigazione completi di sistema di programmazione, accessori, parte idraulica secondo le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante;
- Interventi di abbattimento/piantumazione sostitutivi in caso di inottemperanza ordinanze sindacali e/o dirigenziali

CONSIDERATO che, come indicato all'art. 4 del CSA, il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara non inciderà sulla capienza del contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti nell'elenco prezzi ed a quelli eventualmente concordati; i prezzi, così ribassati, costituiranno prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni effettuate fino all'esaurimento dell'importo di perizia;

VISTO lo Schema di CSA che prevede tra l'altro che:

- relativamente ai prezzi unitari da utilizzare per la contabilizzazione delle prestazioni eseguite, si fa riferimento ai correnti prezziari di riferimento che s'intendono richiamati integralmente anche se non materialmente allegati alla perizia;
- qualora se ne ravvisi la necessità potranno essere oggetto di specifica valutazione, mediante la predisposizione di apposite e singole perizie da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, ulteriori e specifici interventi inquadrabili sempre nella stessa

fattispecie;

- qualora in funzione dell'esecuzione degli interventi richiesti si determini un esaurimento dell'importo contrattuale, si potrà procedere ad ulteriore integrazione;
- per l'annualità di riferimento l'importo degli ulteriori interventi (sia mediante predisposizione di apposite e singole perizie, sia attraverso integrazione all'importo contrattuale) è valutato, in via presunta, non superiore a **€ 50.000** oltre IVA;
- l'importo annuale indicato potrà essere raggiunto mediante l'esecuzione di un intervento singolo o più interventi indipendenti, in funzione delle necessità;
- i conseguenti ulteriori lavori, valutati sulla base dell'elenco di riferimento (o con la formulazione di nuovi prezzi concordati) e con applicazione dello stesso ribasso praticato in sede di gara, saranno affidati singolarmente e con specifici provvedimenti - con i quali saranno approvate le singole perizie o disposta l'integrazione - all'appaltatore principale essendo tale facoltà esplicitamente prevista nel capitolato speciale d'appalto ed avendone tenuto conto ai fini della qualificazione richiesta per la partecipazione;

RITENUTA la suddetta perizia meritevole di approvazione e rispondente alle esigenze ed indirizzi dell'Amministrazione Comunale;

RILEVATO che non è possibile procedere ad una suddivisione in lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, per ovvie ragioni tecnico/pratiche che impongono l'esecuzione in unica soluzione senza ingiustificato aggravio di costi e la necessità operativa di interloquire con un unico soggetto;

VISTO che sulla base di quanto previsto dall'Art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 nei contratti relativi a lavori e servizi, la stazione appaltante ha l'obbligo di individuare per lo specifico appalto i relativi costi della manodopera che per l'intervento – come indicato in perizia – sono stati stimati in una percentuale media del 35% dell'importo dei lavori;

CONSIDERATO che sulla base dei disposti dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, occorre verificare la rispondenza degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente;

VISTO che stante il combinato disposto dell'art. 26, comma 6, lett. d) e comma 7 del D.Lgs.50/2016, trattandosi di lavori di importo inferiore a un milione di euro, la suddetta verifica può essere eseguita dal personale dell'ufficio tecnico diverso dal Responsabile Unico del Procedimento avendo lo stesso ricoperto il ruolo di Progettista;

VISTO il positivo rapporto conclusivo dell'attività di verifica eseguita dal tecnico incaricato e l'atto formale di validazione sottoscritto dal RUP – ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 – in data 04/12/2019;

CONSIDERATO che, sulla base dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto relativo ai lavori, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento è necessario procedere all'individuazione del Direttore dei Lavori con i compiti, funzioni e responsabilità di cui al comma 3 dello stesso articolo 101;

RITENUTO di individuare quale Direttore dei Lavori lo stesso RUP considerato che, come indicato nelle linee guida n. 3 approvate dall'ANAC con propria Deliberazione n.1096 del 26.10.2016 emesse sulla base dei disposti di cui all'Art. 31 comma 5 del D.Lgs.50/2016, tali funzioni possono coincidere non essendo i lavori in oggetto di speciale complessità o particolare rilevanza, sotto il profilo architettonico ed essendo ed, in ogni caso, di importo inferiore a € 1.500.000;

RITENUTO necessario ed opportuno, anche tenuto conto della struttura ed organizzazione dell'Ufficio Patrimonio – Verde, affiancare al Direttore dei Lavori un direttore operativo con i compiti, funzioni e responsabilità di cui all'Art. 101 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, individuando tale soggetto nella persona del Geom. Pietro Massaferrò;

PRESO ATTO che stante l'importo dei lavori sussistono le ipotesi contemplate dall'Art.102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per cui è possibile sostituire il Certificato di Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori e non è, pertanto, necessario individuare la figura del Collaudatore;

TENUTO CONTO che, prevedendo la perizia la possibilità di affidare all'aggiudicatario ulteriori lavori aggiuntivi, valutati sulla base dell'elenco di riferimento con applicazione dello stesso ribasso praticato, la qualificazione richiesta ai fini della partecipazione alla gara terrà conto anche dell'eventuale ulteriore importo € 50.000,00 stimato per tali prestazioni aggiuntive, in osservanza ai disposti dell'Art. 35 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della qualificazione richiesta per l'assunzione dei lavori oggetto di appalto e per l'individuazione della procedura di affidamento, all'importo dei lavori di perizia - incluso oneri di sicurezza (pari a € 96.500) occorre sommare anche quello per interventi potenziali aggiuntivi (pari a € 50.000) per un totale complessivo di € 146.500,00;

VISTO che stante i disposti dell'Art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello stimato in perizia da determinarsi mediante ribasso unico sugli elenchi prezzi di riferimento;

VISTO che il contratto d'appalto è relativo alla sola esecuzione di lavori ai sensi dell'Art.3 comma 1 lettera II) punto 1) del D.Lgs. 50/2016 e verrà stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis e secondo la definizione di cui all'Art.3 comma 1 lett. eeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATO che l'appalto dei lavori è presente sul MEPA Bando Attivo: "Lavori di Manutenzione – Opere specializzate – Verde e Arredo Urbano" e che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'Art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto;

TENUTO CONTO che:

- stante la soglia d'importo a cui fare riferimento, sussistono i presupposti di cui all'Art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, si può procedere all'affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi;
- allo scopo di assicurare la massima trasparenza e il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, si ritiene comunque di procedere allo svolgimento di un confronto concorrenziale mediante la piattaforma MEPA (tramite l'avvio di "Trattative Dirette") con gli operatori economici qualificati, individuati previa indagine di mercato senza alcuna limitazione in ordine al numero soggetti tra i quali effettuare la selezione;
- a tal fine è stato predisposto un Avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse da pubblicarsi sul sito del Comune e all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, allegato A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che:

- il MEPA è specificatamente disciplinato da una serie di norme di carattere generale e speciale che ne ispirano e ne regolano il funzionamento;

- gli interventi sono dettagliatamente specificati nella perizia redatta dall'Ufficio Tecnico;
- secondo quanto previsto dalla normativa che regola le acquisizioni sul MEPA con l'invio della propria offerta il fornitore accetta tutte le condizioni particolari di contratto previste dalla Stazione Appaltante;
- le ditte abilitate all'utilizzo del MEPA devono sempre essere in regola con le dichiarazioni necessarie previste dal D.Lgs. 50/2016, fermo restando la necessità di eseguire le suddette verifiche in capo all'aggiudicatario;
- saranno richiesti agli operatori economici partecipanti anche ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dai bandi di abilitazione al MEPA;
- la procedura prevista per l'affidamento degli interventi di "rigenerazione del patrimonio verde comunale annualità 2019/2020" sarà svolta nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal D.Lgs.50/2016, delle disposizioni dettate dal D.P.R. 207/2010, per le parti ancora vigenti, e dalle regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;
- l'esecuzione dei lavori avverrà secondo le modalità dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale d'appalto;
- l'aggiudicazione al concorrente che avrà praticato le condizioni più favorevoli a conclusione della consultazione degli operatori economici individuati, avverrà previa adozione di apposita determinazione dirigenziale;
- il contratto verrà stipulato per scrittura privata; il Documento di stipula MEPA, prodotto automaticamente dal sistema e contenente i dati della trattativa diretta predisposta dalla PA e i dati dell'offerta aggiudicata - firmato digitalmente dall'Ing. Salvatore Curatolo - Dirigente dell'Area 4 – Ufficio Tecnico, ne costituisce presupposto;

VISTO il principio relativo alla conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 paragrafo 5.4.9 che recita *"Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lettera II), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:*

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;
- c) *le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;*
- d) *in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in*

relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo”;

RITENUTO che la fattispecie in oggetto rientri nelle specifiche condizioni di cui ai punti a) b) e d) sopra richiamati, essendo stata affidata ed espletata all'interno dell'Ente la fase di progettazione di livello successivo al minimo, che con il presente atto viene approvata;

RICHIAMATO l'art. 175 comma 5quater del D.Lgs. 267/2000, in base al quale “Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- a) omissis....
- b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta”;

RICHIAMATI gli artt. 18 comma 3 e 21 commi 5 e 6 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 15/10/2015, in base al quale la competenza ad approvare le variazioni di cui all'art. 175 comma 5quater spetta al dirigente;

ACCERTATO che:

- le tempistiche legate alla progettazione, all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie ai sensi del Codice dei Beni Culturali ed Ambientali (D.Lgs. 42/2004) ed al successivo affidamento degli interventi porteranno all'aggiudicazione nel 2020;
- il cronoprogramma puntuale degli interventi e della spesa verrà determinato con il provvedimento di aggiudicazione dei lavori;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di dover variare l'esigibilità della spesa nel seguente modo:

n. impegno	Importo €	anno esigibilità	codice di bilancio	cap.	Fonte finanziamento
assunto con il presente atto	119.970,00	2020	09.02-2.02.02.02.006	42700	oo.uu. Acc 5/2019
assunto con il presente atto sub 1	30,00	2020	09.02-2.02.02.02.006	42700	oo.uu. Acc 5/2019

CONSIDERATO che la reimputazione di cui sopra comporta variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 19/12/2018 ed al Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2019 per la parte entrata con riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato e per la parte spesa per le corrispondenti voci da reimputare per l'esercizio 2020, al fine di consentire la reimputazione dei movimenti in relazione all'esigibilità nell'esercizio 2020;

RITENUTO di adeguare gli stanziamenti del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 alle variazioni di cui al punto precedente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b2) del D.Lgs. 267/2000 la presente variazione non necessita del parere dell'Organo di Revisione, in quanto variazione di competenza dei Dirigenti, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005 e della delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018, occorre provvedere al pagamento della somma di € 30,00 quale quota dovuta dalle stazioni appaltanti;

PRESO ATTO che con convenzione ruolo n. 5636 del 12/11/2015 è stata istituita tra il Comune di Finale Ligure ed il Comune di Orco Feglino una Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per l'affidamento dei lavori di importo superiore a € 150.000 e servizi, forniture di importo superiore a € 40.000,00 che, nonostante la sospensione del comma 4 dell'Art. 37 del D.Lgs. 50/2016 operata dalla Legge 55/2019, deve ritenersi tuttora operativa in assenza di deliberazioni contrarie;

CONSIDERATO che per l'appalto in oggetto, stante la soglia d'importo, la procedura di affidamento viene gestita direttamente ed integralmente dall'ufficio proponente;

TENUTO CONTO che per l'affidamento dei lavori in oggetto verrà espletata comunque una procedura competitiva e, pertanto, tenuto conto dell'orientamento prevalente dei pronunciamenti della Corte dei Conti, l'incentivo di cui all'Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 può essere riconosciuto essendo comunque svolte parte delle attività incentivabili previste al comma 2 dello stesso Art. 113;

VISTA la proposta del RUP (conservata agli atti dell'ufficio tecnico) relativa alla definizione dello staff, ai fini della ripartizione dell'incentivo di cui all'Art. 113 del D.Lgs.50/2016, formulata in coerenza ai disposti dell'Art. 4 del "*Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo per gli incentivi e le funzioni tecniche di cui all'Art.113 del D.Lgs. 50/2016*" e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

VISTA l'istruttoria compiuta dall'Ufficio competente;

PRESO ATTO che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 9 della Legge 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 163/2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le parti ancora in vigore come previsto dall'art. 217 lettera u) del D.Lgs. 50/2016;

- l'art. 3 della Legge 136/2010 e rilevato che i lavori in oggetto sono assoggettati alla normativa richiamata (**CUP: C59G19000360004 - CIG: 8129295A72**);
- la Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 19/12/2018, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2019 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 - Piano dettagliato degli obiettivi - Piano della performance";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2019 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ed il Bilancio di previsione Finanziario 2020/2022;
- l'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la perizia redatta dalla Dott.ssa Sara Maglio dell'Area 4 – Servizio Patrimonio - Verde relativa all' "Accordo quadro di cui art. 54 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la rigenerazione del patrimonio verde comunale-annualità 2019-2020", costituita dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica illustrativa
 Schema di contratto – Capitolato speciale d'appalto
 Elenco prezzi
 Computo metrico degli oneri di sicurezza

ed avente il seguente quadro economico:

Importo lavori	€ 91.500,00
Oneri di sicurezza	€ 5.000,00
Importo lavori inclusi O.S.	€ 96.500,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
IVA 22%	€ 21.230,00
Spese tecniche (Art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/16)	€ 1.544,00
Spese tecniche (Art. 113 c. 4 D. Lgs. 50/16)	€ 386,00
Contributo ANAC	€ 30,00
Imprevisti (Art. 42 c. 3b DPR 207/10)	€ 310,00
<i>Totale somme a disposizione</i>	<u>€ 23.500,00</u>
Importo complessivo	€ 120.000,00

2. Di stabilire che:
 - il contratto d'appalto è relativo alla sola esecuzione dei lavori dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera nn) del D.Lgs 50/2016;
 - per l'affidamento dei lavori in oggetto, ricorrendo la fattispecie di cui all'Art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'Art. 30 del D.Lgs. 50/2016, si procederà all'affidamento diretto mediante un confronto concorrenziale tramite la piattaforma MEPA e mediante (Bando Attivo : Lavori di Manutenzione – Opere specializzate – Verde e Arredo Urbano) con gli operatori economici qualificati individuati previa indagine di mercato senza alcuna limitazione in ordine al numero soggetti tra i quali effettuare la selezione;
 - il contratto d'appalto relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto sarà stipulato a misura così come definito dall'art. 3 comma 1 lett. eeeee), del D.Lgs.50/2016 e, tenuto conto di quanto indicato dall'Art.36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016,

l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello stimato in perizia da determinarsi mediante ribasso unico sugli elenchi prezzi di riferimento;

- il contratto per l'esecuzione dei lavori verrà stipulato per scrittura privata; il Documento di stipula MEPA, prodotto automaticamente dal sistema e contenente i dati della trattativa diretta predisposta dalla PA ed i dati dell'offerta aggiudicataria - firmato digitalmente dall'Ing. Salvatore Curatolo - Dirigente dell'Area 4 ne costituisce presupposto;
- come indicato all'art. 4 del Capitolato Speciale d'appalto, il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara non inciderà sulla capienza del contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti nell'elenco prezzi ed a quelli eventualmente concordati; i prezzi, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni effettuate fino all'esaurimento dell'importo di perizia.

3. Di approvare l'Avviso pubblico, allegato sotto la lettera A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, finalizzato all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura mediante "Trattativa diretta" sul Mepa per l'affidamento dei lavori.
4. Di dare atto che l'Avviso sopra approvato sarà pubblicato sul sito del Comune e all'Albo pretorio online per 15 gg consecutivi.
5. Di impegnare la relativa spesa, che ammonta a complessivi € 120.000,00 alla codifica 09.02-2.02.02.02.006 Capitolo 42700 del bilancio di previsione 2019-2021 – esercizio 2019 – esigibilità 2019 (spesa finanziata con proventi oo.uu – Capitolo Entrata 1130 - Acc. 5/2019).
6. Di provvedere, ai sensi dell'art. 1, dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005 e della delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018, ad impegnare la somma di € 30,00 alla codifica 09.02-2.02.02.02.006 - Capitolo 42700 (spesa finanziata con proventi oo.uu – Capitolo Entrata 1130 - Acc. 5/2019) del bilancio di previsione 2019-2021 esercizio 2019 ed esigibile nello stesso, in favore di:

ANAGRAFICA	ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione
INDIRIZZO	Via M. Minghetti 10
CAP	00187
LOCALITA'	Roma
PROVINCIA	Roma
STATO	Italia
CODICE FISCALE	97584460584

7. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria, secondo le modalità di cui all'art. 3 della delibera dell'ANAC n. 1174/2018 di provvedere al versamento dell'importo di € 30,00- tramite bollettino MAV previa emissione dello stesso da parte dell'ANAC.
8. Di dare atto che, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere oggetto di specifica valutazione, mediante la predisposizione di apposite e singole perizie da parte dell'ufficio tecnico comunale, ulteriori e specifici interventi inquadrabili sempre nella stessa fattispecie, che sono stati stimati, in via presunta e preventiva, in € 50.000 oltre IVA per l'annualità di riferimento.

9. Di prendere atto del ruolo di RUP rivestito dalla Dott.ssa Sara Maglio dell'Area 4 – Ufficio Tecnico – Servizio Patrimonio -Verde.
10. Di costituire l'ufficio di direzione lavori così come di seguito riportato:
- Direttore dei lavori con i compiti, funzioni e responsabilità di cui al comma 3 dell'articolo 101 del D.Lgs. 50/2016: Dott.ssa Maglio Sara
 - Direttore operativo con i compiti, funzioni e responsabilità di cui all'Art. 101 comma 3 del D.Lgs. 50/2016: Geom. Massaferrò Pietro
11. Di approvare la proposta del RUP (conservata agli atti dell'Area 4) relativa alla definizione dello staff, ai fini della ripartizione dell'incentivo di cui all'Art. 113 del D.Lgs.50/2016, formulata in coerenza ai disposti dell'Art. 4 del "Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo per gli incentivi e le funzioni tecniche di cui all'Art.113 del D.Lgs. 50/2016" individuando il seguente staff:
- Progettista,RUP, regolare esecuzione: Dott.ssa Sara Maglio
 - Direzione dei lavori: Dott.ssa Maglio Sara, Geom. Massaferrò Pietro
 - Verifica progetto: Ing. Alberto Casanova
 - Collaboratore amministrativo: Servizio Amministrativo
12. Di dare atto che l'intervento in oggetto rientra nelle specifiche condizioni di cui ai punti a) b) e d) relativamente alla conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 - paragrafo 5.4.9, essendo stata affidata ed espletata all'interno dell'Ente la fase di progettazione di livello successivo al minimo, che è stata approvata al precedente punto 1).
13. Di dare altresì atto che il cronoprogramma puntuale degli interventi e della spesa verrà determinato con il provvedimento di aggiudicazione dei lavori.
14. Di approvare le conseguenti variazioni di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 19/12/2018 ed al Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2019 per la parte entrata con riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato e per la parte spesa per le corrispondenti voci da reimputare per l'esercizio 2020, al fine di consentire la reimputazione dei movimenti in relazione all'esigibilità nell'esercizio 2020 .
15. Di procedere con la conseguente reimputazione degli impegni sotto indicati:

n. impegno	Importo €	anno esigibilità	codice di bilancio	cap.	Fonte finanziamento
assunto con il presente atto	119.970,00	2020	09.02-2.02.02.02.006	42700	oo.uu. Acc 5/2019
assunto con il presente atto sub 1	30,00	2020	09.02-2.02.02.02.006	42700	oo.uu. Acc 5/2019

16. Di dare atto che:
- ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 sesto comma della Costituzione);

- il presente provvedimento costituisce determina a contrarre, di cui al combinato disposto dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 32 comma 2 del D.Lgs.50/2016;
- il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Curatolo Salvatore / ArubaPEC S.p.A., ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL DIRIGENTE
CURATOLO SALVATORE / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate